



CORRELAZIONI

Codici (1)

Repertorio (1)

Cass. civ. Sez. lavoro, 18-03-1993, n. 3221

Fatto Diritto P.Q.M.

AGENZIA (CONTRATTO DI)**PROCEDIMENTO CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe ALVARO Presidente

" Mario VACCARO Consigliere

" Giovanni MICALI "

" Giovanni PRESTIPINO "

" Claudio FANCELLI Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

CORRADINI S.P.A. , in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza della Libertà n. 13, presso l'avv. Emilio Sivieri che unitamente agli avv.ti Giovanni Cuminetti, Maria Cristina Gardella la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

MORI GIANNI, titolare della ditta individuale "MORIMAC", elettivamente domiciliato in Roma, p.le delle Belle Arti n. 3, presso l'avv. Francesco Russo che unitamente agli avv.ti Maurizio Bravura e Pierluigi Bravura lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso.

Controricorrente

Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Piacenza in data 16.1.91 dep. il 25.2.91 (R.G. n. 651/90).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1.7.92 dal Cons. Rel. Dott. Fancelli.

Uditi gli avv.ti Cuminetti, Gardella e Russo.

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Angelo Arena, che ha concluso per il rigetto del 1°, 2°, 4° e 5°, motivo, accoglimento per quanto di ragione del 3°, accoglimento del 6° e 7° motivo, assorbito l'8°.

Svolgimento del processo

Con ricorso 27 giugno 1984, al Pretore di Piacenza, Mori Gianni, titolare della ditta Morimac esercente attività di rappresentanza di macchine industriali, assumeva che in data 11 gennaio 1980, aveva stipulato con l'Officina Meccanica Cav. Paolo Corradini un contratto di agenzia per la vendita di autogrù in esclusiva per la regione Lombardia con provvigioni dal 4% (su prezzi scontati) al 20%; che l'originario rapporto, proseguito con la Corradini S.n.c. e quindi con la Corradini S.p.A., si era nel tempo modificato in quanto il mandato veniva esteso dall'1 luglio 1981 a Piacenza e provincia, Trentino e Veneto (con esclusione delle provincie di Belluno, Treviso e Venezia) e dall'1 gennaio 1982 a Friuli-Venezia Giulia e alle province come sopra escluse; e che con accordo aggiuntivo stipulato nell'estate del 1982 alla Morimac era riconosciuto, oltre alle indicate provvigioni, il diritto a percepire l'1% di tutte le vendite in Italia a compenso dell'assistenza prestata agli altri agenti.

Lamentando il mancato pagamento delle provvigioni 1982-1983 e sostenendo di aver diritto, a seguito di recesso dal contratto per giusta causa, a percepire l'indennità di clientela, l'indennità di scioglimento contratto e l'indennità sostitutiva del preavviso, il Mori chiedeva la condanna della Corradini al pagamento di complessive Lit. 132.328.050, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La S.p.A. Corradini, costituitasi, contestava la domanda attrice, affermando che, risoltosi l'originario contratto di agenzia per disdetta del Mori avvenuta con lettera 28 maggio 1981, si era successivamente instaurato tra le parti un rapporto di procacciamento d'affari per il quale il Mori era stato puntualmente pagato.

Nelle more del processo la società Corradini con ricorso del 5 settembre 1981, chiedeva allo stesso Pretore la condanna del Mori alla restituzione di Lit. 46.640.000 per lo star del credere relativo a vendite non andate a buon fine, con rivalutazione ed interessi (sulla somma venduta) dalla domanda al saldo. Il Mori contestava e comunque riconosceva dovute a tale titolo solo Lit. 35.480.000.

Riunite le cause per connessione, il Pretore, dopo ampia istruttoria con escussione di numerosi testi, informazione all'Enasarco ed espletamento di una perizia contabile, emetteva sentenza in data 17 novembre 1989 con la quale condannava la Corradini al pagamento di somme varie per complessive Lit. 64.560.479 a titolo di provvigioni 1982-1983, indennità suppletiva di clientela e indennità scioglimento di rapporto, con rivalutazione ed

interessi a far tempo dalle singole scadenze al saldo; rigettava la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso; condannava il Mori a pagare alla società Corradini la somma complessiva di Lit. 52.475.000 per garanzia dello star del credere (Lit. 18.675.900) e restituzione di provvigioni per affari non andati a buon fine (Lit. 33.800.000), con gli interessi dalla domanda giudiziale al saldo; compensava fino a concorrenza le somme sopra indicate; compensava parzialmente le spese giudiziali, ponendo il residuo a carico della Corradini; poneva le spese di C.T.U. a carico delle parti metà per ciascuno.

Appellavano entrambe le parti e il Tribunale di Piacenza con sentenza depositata il 25 febbraio 1991, rigettava il gravame della Corradini e in accoglimento di quello del Mori gli riconosceva l'intera somma di Lit. 42.051.250, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di indennità di mancato preavviso.

Riteneva il Tribunale di confermare la qualificazione giuridica data dal Pretore al rapporto de quo, affermando che in base alle risultanze processuali il Mori aveva svolto attività di agente di commercio con esclusiva per varie zone con provvigioni varianti dal 4% al 20% e, a decorrere dalla primavera del 1982, anche attività di procuratore di contratti in appoggio agli altri agenti della società Corradini, con l'ulteriore provvigione dell'1% sulle vendite effettuate nel territorio nazionale; che il rapporto si era concluso per fatto e colpa della Corradini, avendo tale ditta omesso di versare rilevanti importi per provvigioni relative agli anni 1982-1983 e le giuste quote all'Enasarco, nonché di inviare gli estratti conto bimestrali; che da ciò scaturiva il diritto dell'agente a percepire, oltre all'indennità di scioglimento del rapporto e l'indennità suppletiva di clientela, anche quella, negata in prime cure, di mancato preavviso; che andavano disattese le critiche rivolte alla C.T.U. avendo questa esattamente calcolato le provvigioni secondo il contratto di agenzia e sulla base della documentazione della stessa Corradini; che i crediti di quest'ultima relativa allo star del credere e alle provvigioni corrisposte su affari non andati a buon fine, avendo natura di ripetizione di indebito oggettivo e non risarcitoria, davano diritto agli interessi dalla costituzione in mora rappresentata dalla domanda giudiziale, ma non alla rivalutazione monetaria; che la regolamentazione delle spese di primo grado appariva corretta alla stregua della maggior soccombenza della Corradini.

Avverso detta sentenza la società Corradini ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. L'intimato ha resistito con controriscorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente Corradini S.p.A., denunciando, in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 1322, 1742 e 1743 C.C., nonché vizio di motivazione su punto decisivo, sostiene che il Tribunale, nel ritenere la sussistenza anche nel 1983 in vaste zone del nord Italia dell'efficacia del contratto di agenzia in esclusiva stipulato con il Mori il 15 gennaio 1980, avrebbe omesso una corretta valutazione delle risultanze istruttorie.

Secondo la ricorrente il giudice a quo - lungi dal considerare la circostanza che nel gennaio 1983 la Corradini aveva concesso in esclusiva con apposito contratto, prodotto in atti, alla ditta V.A.R. il mandato per la regione Lombardia già di competenza del Mori, nonché le prove testimoniali confermate di tale assunto - aveva invece, per giustificare la permanenza dell'originario contratto di agenzia del 15 gennaio 1980, richiamato una serie di argomentazioni e di indizi logici "fumosi e inconsistenti", quali la richiesta della Corradini di ottenere dal Mori lo star del credere e il fatto che questi non potesse rinunciare a zone di esclusiva ampie e lucrose.

Il motivo è infondato.

La censura, essendo relativa alla valutazione delle prove, attiene ad un giudizio di fatto, come tale insindacabile in questa sede se non per vizio di motivazione.

D'altra parte la sentenza appare adeguatamente motivata sul punto, posto che il Tribunale, espressamente richiamando le valutazioni del Pretore, ha rilevato che la permanenza dell'originario contratto di agenzia col Mori, inizialmente limitato alla regione Lombardia e poi esteso a Piacenza e provincia, al Trentino, al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia, nonché la contemporanea sua attività della primavera del 1982, a sostegno degli altri agenti, di procuratore di contratti anche nelle altre zone dell'Italia, trovano conferma nella documentazione prodotta e nelle testimonianze assunte, oltre che in circostanze presuntive.

Nell'elencaire tali elementi di prova ha ricordato in particolare:

a) la lettera della Corradini al Mori del 30 giugno 1981 (con la quale la società mandante - secondo quanto si legge nella richiamata sentenza di primo grado - ampliava, ferme restando le precedenti competenze di zona, l'originario mandato agenziale al Mori estendendolo ai diversi altri territori);

b) le dichiarazioni del legale rappresentante della Corradini (attestanti al fatto che al Mori non furono mai liquidate le competenze di fine rapporto - ved. sentenza I grado -);

c) i versamenti all'Enasarco (effettuati a tutto il terzo trimestre 1983 - così in sentenza I grado -);

d) il fatto che la Corradini con domanda autonoma richiese al Mori la garanzia dello star del credere (per contratti risalenti anche al 1983 e invocando la clausola n. 6 dell'originario contratto di agenzia - ved. sentenza I grado -);

e) "le deposizioni concordanti dei numerosi testi" circa l'attribuzione al Mori dell'ulteriore compenso dell'1% sulle vendite per l'attività di sostegno e appoggio agli altri agenti;

f) la non attendibilità, sul piano logico, della rinuncia da parte del Mori al rapporto di agenzia con diritto di esclusiva in vaste zone dell'Italia del nord con provvigioni dal 4% al 20% per assumere in sostituzione l'incarico di procuratore di contratti con una minima percentuale (1%), stante l'enorme divario dei proventi tra le due attività attestato anche dai risultati contabili della C.T.U.

Trattasi, con tutta evidenza, di elementi precisi e convergenti circa la prova del doppio contemporaneo incarico (di agente in esclusiva e di procuratore di contratti) a favore del Mori, in relazione ai quali non hanno efficacia ostativa le circostanze dedotte dalla Corradini e le conseguenti sue osservazioni di cui al mezzo di annullamento in esame.

Al riguardo, pur ricordando che il giudice di merito nel motivare la sua decisione non è tenuto a prendere espressamente in considerazione tutte le risultanze processuali e tutte le allegazioni di parte, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi su cui fonda il proprio convincimento (Cass. n. 3113 del 1986), si osserva che il Tribunale ha tuttavia valutato anche la documentazione relativa al contratto di agenzia Corradini-V.A.R., rilevando alla luce dell'intero materiale probatorio, in base ad un esatto criterio logico, che la sopravvenienza di tale contratto può solo comprovare un'inadempimento della Corradini nei confronti del Mori (circa l'obbligo di esclusiva).

Particolarmente convincente appare l'argomento di prova tratto, ex [art. 116 c.p.c.](#), cpv., dalla condotta processuale della Corradini, che da un lato deduce la cessazione del contratto di agenzia in questione sin dal maggio 1981 e dall'altro, con separata domanda, reclama la restituzione di somme per lo star del credere relativamente a vendite non andate a buon fine dell'anno 1983 invocando al riguardo la clausola dello stesso contratto di agenzia che assume cessato.

Con il secondo motivo la S.p.A. Corradini lamenta, in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione delle clausole 16 e 4 del contratto 15 gennaio 1980 e degli [artt. 1742, 1332, 1372, 1371, 1362, 1418 e 2099 cod. civ.](#), dell'art. 9 [legge n. 316 del 1968](#), e il vizio di motivazione. Deduce che il suindicato contratto

di agenzia in esclusiva per la Lombardia risulta scaduto, in base all'art. 16, il 31 dicembre 1983, per cui all'1 gennaio 1984 il Mori non era più agente, ma unicamente collaboratore (atipico) della Corradini a supporto della rete di vendita di questa. Confermerebbe, a suo avviso, tale situazione la misura delle provvigioni in concreto pacificamente corrisposte, diversa da quella risultante dall'applicazione del contratto 15 gennaio 1980, nonché il fatto che il Mori, per lungo tempo, non si era neppure iscritto all'albo degli agenti di commercio.

Anche detto motivo è privo di fondamento.

La questione relativa all'esistenza di un contratto a termine, anziché a tempo indeterminato rappresenta un'eccezione sollevata per la prima volta con il ricorso in esame, la quale presuppone un'indagine di fatto, inammissibile in questa sede di legittimità.

Parimenti la questione attinente alla iscrizione del Mori nell'albo professionale degli agenti di commercio.

Del tutto generico risulta, infine, il rilievo circa l'esistenza di una generalizzata situazione di provvigioni già pacificamente liquidate e tuttavia riliquidate dal C.T.U. sulla base del contratto di agenzia, mancando al riguardo nel ricorso il necessario riferimento ad una pluralità di dati concreti.

Con il terzo motivo la Corradini S.p.A. denuncia la violazione degli [artt. 112 e 161 c.p.c.](#), la violazione e falsa applicazione dell'[art. 1322 c.c.](#), nonché difetto di motivazione ([art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5).

Circa il dedotto vizio di ultrapetizione, attinente alla liquidazione delle provvigioni, il motivo è infondato, in quanto a fronte di una domanda precisata in primo grado in Lit. 22.133.000 per il 1982 e in Lit. 50.927.254 (subordinatamente Lit. 31.367.254) per il 1983, sia in primo che in secondo grado è stato riconosciuto al Mori un credito di Lit. 22.133.000 per il 1982 e di Lit. 31.367.250 per il 1983 e quindi nei limiti della domanda.

Il vizio di difetto di motivazione è, invece, ravvisabile in rapporto alle seguenti circostanze dedotte con il motivo in esame:

a) il Tribunale omette di prendere in considerazione la specifica doglianza circa la riliquidazione delle provvigioni sulla fattura n. 320 del 1982 (erroneamente indicata a pag. 28 del ricorso col n. 130 del 1982, ma chiaramente riferentesi a quella richiamata a pag. 13 punto C dello stesso ricorso); su tale vendita, relativa alla ditta Nuova Sias, la Corradini avrebbe pagato una provvigione nella misura richiesta e fatturata dal Mori (Lit. 10.127.000) inferiore a quella liquidata a seguito della C.T.U. (Lit. 20.360.000) al riguardo appare evidente la necessità di dare una spiegazione logica a tale circostanza, posto che se si dovesse ritenere l'esistenza di una pattuizione in deroga al contratto originario (nel rispetto dei principi che regolano la prova dei fatti successivi alla stipula di un contratto), l'ammontare delle provvigioni andrebbe ridimensionato in conformità al minor importo;

b) il Tribunale, con motivazione palesemente contraddittoria e comunque carente, da un lato riferisce che secondo il ricorso dello stesso Mori l'accordo per assistenza e appoggio agli altri agenti, con provvigione dell'1% sulle vendite, iniziò ad avere esecuzione nell'estate 1982 (epoca confermata dal Mori persino in questa sede a pag. 2, punto 3 del controricorso), dall'altro liquida detta provvigione anche su vendite concluse nell'aprile 1982: è chiaro che se la collaborazione in parola risale all'estate non possono essere prese in considerazione attività riferite ad epoca precedente.

Il motivo in esame deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione.

Con il quarto mezzo di impugnazione la Corradini S.p.A., deducendo, ex [art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5, la falsa e omessa applicazione degli artt. 1750, 1751, 2119, 1223 e 1227 c.c., delle clausole nn. 1, 4, 9 e 11 dell'A.E.C. del 19 dicembre 1979 e n. 16 del contratto 15 gennaio 1980, nonché dell'[art. 14 preleggi](#), si duole dell'avvenuto riconoscimento al Mori dell'indennità sostitutiva di preavviso e dell'indennità suppletiva di clientela. Sostiene al riguardo:

- a) la mancanza di un recesso per giusta causa del Mori, anche da un punto di vista formale;
- b) la mancanza, in ogni caso, di una causale di tale gravità da giustificare siffatto recesso;
- c) la non debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso come prevista [dall'art. 2119 c.c.](#) per inapplicabilità di tale norma al contratto di agenzia;
- d) la non spettanza dell'indennità predetta ex artt. 4 e 9 A.E.C. del 1979, trattandosi di contratto di agenzia a tempo determinato;
- e) la non spettanza dell'indennità suppletiva di clientela ex art. 11 A.E.C. citato, in quanto non prevista per il contratto a termine e per il recesso dell'agente dovuto a giusta causa.

Il motivo è destituito di fondamento in relazione a tutti i rilievi.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il contratto di agenzia de quo, ampliato in relazione alle zone di esclusiva e, da ultimo, con la previsione della ulteriore provvigione dell'1% sulle vendite per il resto dell'Italia, era cessato per recesso del Mori motivato da giusta causa dovuta alle inadempienze della Corradini (mancato pagamento di effetti cambiari rilasciati a saldo provvigioni), sicché allo stesso competeva ex art. 11 A.E.C./1979 l'indennità di clientela.

In sede di appello la Corradini si preoccupò essenzialmente di negare il diritto all'indennità di clientela sotto il profilo del difetto del presupposto (ex art. 11 A.E.C.) della mancanza di ogni sua iniziativa per risolvere il contratto, osservando che questo si era di fatto risolto consensualmente per il reciproco disinteresse al suo proseguimento.

Con la sentenza di secondo grado la giusta causa di recesso è stata confermata, richiamando anche l'omesso versamento nella misura dovuta delle quote Enasarco e l'omesso invio degli obbligatori estratti bimestrali da parte della Corradini.

Da quanto sopra si evince l'esistenza di un giudicato interno circa un inadempimento della proponente tale da costituire giusta causa di recesso, non risultando al riguardo specifiche contestazioni in sede di appello.

Comunque, sia l'esistenza del recesso (rilievo sub a), sia il giudizio circa la gravità delle inadempienze in misura tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (rilievo sub b), si risolvono in un apprezzamento di fatto che è riservata al giudice di merito.

Sui predetti punti la decisione impugnata è, quindi, incensurabile in cassazione, anche perché non risultano al riguardo dedotti, né riscontrabili, particolari vizi di motivazione, atteso che gli incontestati (in appello) fatti addebitati alla Corradini, consistenti essenzialmente nel perdurante inadempimento di questa alla sua obbligazione principale di pagare il corrispettivo, sono obiettivamente tali da minare l'elemento fiduciario che è alla base del rapporto e da configurare uno stato di disagio nel preposto così grave e insopportabile per le sue esigenze di vita da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del rapporto stesso.

Va inoltre considerato che la comunicazione del recesso e la contestazione della giusta causa come motivo di questo possono nel contratto di agenzia non essere necessariamente formalizzate dettagliatamente specificate essendo sufficiente - per la peculiarità del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato - che la controparte sia resa consapevole della condotta risolutiva dell'altra, anche per fatti concludenti.

L'agente è, dunque, receduto dal contatto a seguito di comportamento della società proponente tale da costituire giusta causa di risoluzione in tronco del rapporto.

Poiché si applica al contratto di agenzia, in via analogica, il principio sancito [dall'art. 2119 cod. civ.](#), ancorché

inteso in maniera più attenuata (v. Cass. n. 1071 del 1989), ne consegue che l'indennità sostitutiva del preavviso compete all'agente allorché questi sia receduto per giusta causa (v. Cass. n. 716 del 1988). Non pare, invero, accettabile la tesi che applica analogicamente l'art. 2119 c.c., al contratto di agenzia solo relativamente alla prima parte dell'articolo stesso (limitatamente cioè alla previsione del recesso per giusta causa senza preavviso) in considerazione del fatto che l'art. 9 dell'A.E.C./1979 addebita il preavviso (o l'indennità sostitutiva) alla ditta proponente solo se sia stata questa a far cessare il rapporto. È indubbia, infatti, l'assimilabilità sul piano logico di tale situazione a quella in cui il rapporto sia venuto meno per recesso dell'agente determinato da giusta causa, dipendendo anche in questa ipotesi la cessazione ad nutum del rapporto sostanzialmente dal comportamento della ditta proponente.

Va, pertanto, disatteso il rilievo sub c).

In ordine al rilievo sul d), attinente alla non spettanza dell'indennità di preavviso, trattandosi di contratto di agenzia a termine, si richiama quanto in precedenza osservato in relazione al secondo motivo di ricorso circa l'inammissibilità in questa sede dell'eccezione attinente alla configurabilità in concreto di un contratto a termine.

Quanto sopra esposto sulla spettanza dell'indennità di preavviso, vale anche con riferimento ai rilievi sub d) ed e) attinenti all'indennità suppletiva di clientela.

Questa è dovuta all'agente ex art. 11 A.E.C. del 1979 se il contratto "si scioglie ad iniziativa della causa mandante per fatto non imputabile all'agente"; a tale situazione è, per le considerazioni già svolte, assimilabile quella del recesso per giusta causa da parte dell'agente, stante l'utilizzabilità del concetto di giusta causa nel contratto di agenzia.

Da notare che tale indennità compete anche nell'ipotesi di contratto a termine rinnovato o prorogato, giusta l'ultimo cpv. dell'art. 11 A.E.C., per cui l'obiezione relativa alla insussistenza di un contratto a tempo indeterminato è, in tal caso, comunque, ininfluenza.

Con il quinto motivo di ricorso, denunciando la violazione degli artt. 6, 9, 10, 11 dell'A.E.C. del 1979, dell'art. 4 del contratto 15 gennaio 1980 e degli artt. 115 e 191 c.p.c., nonché difetto di motivazione, la società Corradini si duole del mancato rinnovo o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.

Il motivo è infondato sia sotto il profilo del dedotto vizio in procedendo, che con riferimento a quello di motivazione.

Va rilevato che l'istanza della Corradini era "previa, occorrendo, rinnovo della C.T.U." (v. conclusioni del ricorso in appello) e quindi si rimetteva, in sostanza, al Tribunale ove avesse ritenuto la fondatezza delle censure sollevate dalla stessa appellante circa il conteggio delle provvigioni spettanti al Mori. Il Tribunale, aderendo alla relazione contabile non aveva motivo di disporre il chiesto rinnovo. D'altra parte tale decisione rientra tra le facoltà discrezionali del giudice di merito, il quale, secondo costante giurisprudenza (per tutte v. Cass. 6483 del 1987), non è tenuto a motivare il provvedimento di rigetto ogni qual volta riconosca come esaurienti i risultati già acquisiti.

Il sesto motivo, attinente alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e al difetto di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) è fondato.

Con uno dei motivi d'appello la Corradini faceva presente, ai fini della liquidazione dello star del credere, che la provvigione corrisposta dal Mori per l'affare Edilmontaggi non andato a buon fine era stata di Lit. 12.000.000 e non di Lit. 6.000.000 (v. pag. 20 atto di appello).

Su tale punto, in relazione al quale - secondo la Corradini - il Mori nulla aveva eccepito, il giudice di secondo grado è stato del tutto silente.

Di ciò si duole, a ragione, la ricorrente col mezzo di impugnazione in esame, che, pertanto, va accolto, di modo che il giudice di rinvio possa ovviare alla predetta omissione di pronuncia.

È fondato anche il settimo motivo, che riguarda la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226, 1748 e 1458 c.c., dell'art. 6 contratto 15 gennaio 1980, nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La Corradini censura la sentenza del Tribunale per aver respinto la sua domanda di liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme dovute dal Mori a titolo di restituzione delle provvigioni per affari non andati a buon fine e titolo di star del credere, con la motivazione che, trattandosi di indebito oggettivo, andavano liquidati solo gli interessi legali dal giorno della domanda.

Orbene una volta interpretata la domanda di rivalutazione formulata in primo grado dalla Corradini anche come richiesta dal maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (v. sentenza pretorile penultima pagina), tale maggior danno, se e in quanto sussistente, competeva al Mori dalla domanda, oltre e nell'eventuale supero degli interessi di legge, in base alle prove anche presuntive desumibili dagli atti di causa.

Invero la spettanza degli interessi a norma dell'art. 2033 c.c. per l'indebito oggettivo non comporta l'esclusione del diritto del creditore al risarcimento dei maggiori danni in forza dell'art. 1224 c.c., cpv., che, essendo incluso nella disciplina delle obbligazioni in generale, è applicabile all'obbligazione pecuniaria ex lege di ripetizione dell'indebito (v. Cass. n. 281 del 1987), a cui è rapportabile l'obbligo di restituire le provvigioni per affari non andati a buon fine.

La decorrenza, sia degli interessi che dell'eventuale risarcimento del maggior danno non può che decorrere - nella specie - dalla domanda giudiziale al saldo, posto che la Corradini ha così formulato la sua richiesta in primo grado. E a tale criterio deve uniformarsi il giudice di rinvio nel riesaminare il punto in questione.

L'ottavo e ultimo motivo di ricorso, relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e a vizio di motivazione, concernendo la liquidazione delle spese giudiziali di primo grado, deve ritenersi assorbito per effetto della parziale cassazione dell'impugnata sentenza e stante il principio generale che le spese vanno liquidate in funzione del finale esito della lite.

In conclusione, alla stregua di quanto sopra esposto, l'impugnata decisione va cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, nonché del sesto e del settimo motivo, dichiarando assorbito l'ottavo e rigettando gli altri. Conseguentemente la causa va rinviata per il nuovo giudizio sui punti ancora in contestazione ad altro giudice di appello che si designa nel Tribunale di Parma, il quale terrà conto dei rilievi che precedono in tema di vizi di motivazione e di omessa pronuncia, si adegnerà ai principi di diritto affermati in particolare in tema di interessi e rivalutazione monetaria, e provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo per quanto di ragione, il sesto e il settimo motivo del ricorso, dichiara assorbito l'ottavo; rigetta gli altri motivi del ricorso stesso; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Parma, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma l'1 luglio 1992.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 MARZO 1993.

Contenuti d'autore

CEDAM

UTET
GIURIDICA

IPSOA